

La storia

La vicenda di un papà rimasto solo, ora al centro di accanimento giudiziario, riapre il dibattito sulle leggi relative al divorzio

GENOVA

Tumore al colon-retto, terapie tecnologiche all'ospedale Galliera

È un primato mondiale il programma di terapie personalizzate che unisce nanotech, genetica, scienza dei farmaci contro il tumore del colon-retto, presentato ieri dall'ospedale Galliera di Genova. Si tratta del punto più qualificante dell'accordo tra l'Istituto Italiano Tecnologia e l'ospedale, del quale è presidente l'arcivescovo pro tempore della città. Si basa sulla realizzazione di vettori intelligenti per il rilascio di farmaci anti-tumorali nel tessuto malato personalizzando la terapia per renderla il più efficace e contrastare il ritorno del male. La sperimentazione avverrà al Galliera nei prossimi 3-5 anni. Nei Paesi occi-

dentali quello al colon-retto è il secondo tumore maligno, per incidenza e mortalità, dopo quello alla mammella nella donna. Terzo quello al polmone e prostata, per il 55% diffusi nei Paesi industrializzati. E sullo sviluppo di nuove, efficaci terapie si sta concentrando oggi l'oncologia. «Approccio molto potente perché permette di identificare per ogni paziente la tipologia di particella e la combinazione farmacologica con più alta probabilità di remissione della malattia», ha spiegato Paolo Decuzzi dell'Iit.

Dino Frambati

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Battesimo per mia figlia? A me separato dicono no»

Il divieto dalle assistenti sociali del Comune

LUCIANO MOIA
MILANO

Il Comune di Milano vieta a un padre separato di battezzare la figlia di sei anni. Gli assistenti sociali hanno chiesto la "limitazione educativa" dei genitori in materia religiosa. È l'ultima, bruciante sconfitta, per un padre separato su cui il sistema giudiziario sembra essersi accanito con un gusto quasi sadico, arrivando ad infliggere umiliazioni che non sembrano in sintonia né con la dignità né con il rispetto dovuti ad ogni persona. Vittima di questa situazione un docente universitario milanese, 43 anni, che chiameremo Giorgio (nome di fantasia). A tre anni dalla separazione, pur non avendo commesso alcun reato, questo padre si trova privato del diritto della libertà personale (il Questore di Milano ha annullato i suoi documenti personali); del diritto di voto (il Comune di Milano ha cancellato il suo

L'appello di un padre disperato: mi tolgono il 99 per cento dello stipendio e anche la possibilità di scegliere l'educazione religiosa per le mie bambine

nome dalle liste elettorali); del diritto di essere retribuito come professore (il Tribunale ha disposto l'espropriazione del 99% dello stipendio e l'Università si è incredibilmente conformata); della responsabilità genitoriale (il Tribunale ha disposto l'affidamento delle sue due figlie al Comune di Milano e ha nominato un rappresentante sostanziale e processuale delle stesse minori); del diritto all'abitazione (senza stipendio non è più

in grado di pagare alcun canone di locazione); del diritto di difesa (i vari ricorsi depositati sono stati congelati dalle "lungaggini burocratiche", per non pensare ad altre ragioni). Un tritacarne giudiziario così implacabile non tocca neppure ai malfattori più incalliti, mentre l'unica colpa di Giorgio sembra quella di aver tentato di difendere il suo matrimonio e, soprattutto, la possibilità di continuare a vedere ed educare le sue bambine, di 11 e 6 anni. Un caso limite? «In un certo senso sicuramente, visto che questa persona – commenta Ernesto Emanuele, presidente dell'Associazione famiglie separate cristiane – ha concentrato in sé tutto il peggio che possa capitare a una persona separata. E questo dimostra la profonda ingiustizia della nostra legislazione su separazione e divorzio. Purtroppo in 25 anni di impegno a favore dei separati abbiamo visto tante situazioni altrettanto complesse e ingiuste».

Intanto, dopo tre anni di inferno, la separazione giudiziale del docente universitario non si è ancora conclusa, visto che non c'è stata alcuna istruttoria. E quindi non si sa ancora per quanto tempo il malcapitato dovrà sopravvivere con 37 euro al mese (in attesa, forse, di un intervento "salvifico" del giudice del lavoro). Quello che rimane a causa del combinato disposto determinato dal pagamento dell'assegno mensile versato alla moglie – non ancora ex – e dei vari pignoramenti disposti dal giudice. Come docente aggregato Giorgio avrebbe diritto a uno stipendio netto di 1.900 euro. «Tuttavia – spiega – siccome è già stato pignorato un quinto dello stipendio e io ho dovuto cedere un altro quinto per poter pagare il mutuo sulla casa coniugale (dove vivono mia moglie e le bimbe), lo stipendio è sceso a 1.087 euro. Dopo di che, nel giugno 2015 è intervenuto nuovamente il giudice, che ha disposto la distrazione dello stipendio di altri 1.050

Gli articoli del Codice

Quando la legge sembra parlar chiaro

Come è possibile che un giudice trasformi un processo di separazione in una serie di divieti e di imposizioni economiche così dure da rendere quasi impossibile l'esistenza di una persona che ha visto naufragare il proprio matrimonio? Come spesso accade in Italia la legge "sembra" parlare chiaro. Ma è poi l'interpretazione più o meno estensiva che ne danno i magistrati a fare la differenza. Ecco gli articoli di legge che potrebbero aver determinato la scelta dei giudici di Milano riguardo a quattro delle vicissitudini raccontate nell'articolo qui a fianco. Naturalmente per comprendere il senso autentico delle decisioni, bisognerebbe ripercorre uno per uno i vari pronunciamenti. Impossibile, naturalmente, su queste pagine.

1 LIBERTÀ PERSONALE

– Art. 13, 2° comma, Costituzione: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»
– art. 27 Direttiva europea n. 38/2004 del 29 aprile 2004: «Gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici»
– art. 2, 2° comma, Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu): «Ognuno è libero di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio». Il comma 3° sancisce che le restrizioni a tale diritto sono giustificate soltanto se previste da una legge e purché costituiscano, in una società democratica, «misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà altrui».

2 DIRITTO DI VOTO

Art. 48, 4° comma, Costituzione: «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge»

3 DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

– Art. 36, 1° comma, Costituzione: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»
– Art. 156 del Codice civile: «In caso di inadempimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto»;
– Art. 5 e 39 D.P.R. 180/1950: si individua il limite inderogabile alla pignorabilità degli stipendi nella misura di 1/5;
– Art. 8, 6° comma, l. 898/70 (c.d. legge sul divorzio): si individua il limite inderogabile alla pignorabilità degli stipendi, nei soli casi di crediti alimentari, nella misura di 1/2

4 RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 155, 5° comma, c.c.: «Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 333 cod. civ. e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi»
– Art. 333 del Codice civile (Condotta dei genitori pregiudizievole ai figli): Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp.att. 38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore...».

PIETRO VALSECCHI PRESENTA

CHIAMATEMI FRANCESCO

IL PAPA DELLA GENTE

UN FILM DI DANIELE LUCHETTI

RODRIGO DE LA SERNA

SERGIO HERNÁNDEZ



DAL 3 DICEMBRE AL CINEMA
#CHIAMATEMIFRANCESCO

taoduefilm

ud
CINEMA

medusa

IN OCCASIONE DELL'USCITA DEL FILM "CHIAMATEMI FRANCESCO",
AVVENIRE HA IN SERBO UNA SORPRESA PER TE:
PER SCOPRIRE CERCA QUESTO ANNUNCIO SULL'EDIZIONE DEL 3 DICEMBRE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA